Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 29 maggio 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 19 maggio, alle ore 10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor B.A. Umayam, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore delle Filippine.

Venerdì 19 maggio, alle ore 10,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Xenofon Nushi, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Albania.

(5664)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° maggio 1967, n. **316.**

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro », istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonchè da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.

La decorazione comporta il titolo di « Maestro del lavoro ».

Art. 2.

La decorazione può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

Art. 3.

La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1, che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 45 anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

Art. 4.

La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trenta anni alle dipendenze di aziende diverse, purchè il passaggio da una azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.

Per la determinazione dell'anzianità prevista dal comma precedente, non costituiscono ragioni di interruzione le vicende che implichino successioni nella titolarità della azienda o trasformazione della medesima.

Art. 5.

L'anzianità di lavoro di cui all'articolo 4 è ridotta di un terzo per i lavoratori che abbiano, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato la efficienza degli strumenti, delle macchine o dei metodi di lavorazione, oppure contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.

Art. 6.

La decorazione è concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianità di cui all'articolo 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.

Art. 7.

Annualmente possono essere concesse 800 decorazioni, di cui almeno 550 a lavoratori appartenenti a categorie operaie.

Le decorazioni conferite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge sono attribuite in aggiunta al contingente di cui al comma precedente.

Art. 8.

Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro — 1° maggio — con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.

Art. 9.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco, il centro è in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia diritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta « Al merito del lavoro » con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924). Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

Per i lavoratori italiani all'estero sul tergo della Stella sono aggiunte le parole: « all'estero ».

La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di eguale larghezza, di color giallo oro.

Il nastro può essere portato senza la Stella.

Art. 10.

L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione, è fatto da una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

a) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal presidente della Federazione nazionale dei Maestri del lavoro d'Italia o da un suo delegato;

c) dal presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda o da un suo delegato;

d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale;

e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 11.

E' vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di ogni altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di Enti, Associazioni o privati.

Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.

Nulla è innovato per quanto riguarda i premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.

La trasgressione al divieto di cui al primo comma è punita con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Art. 12.

Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 10 della presente legge e per gli accertamenti ad essa demandati, nonchè quelle per l'acquisto delle insegne e dei brevetti, per il conferimento delle decorazioni e dei brevetti e per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei decorati sono poste a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di 100 milioni di lire per l'anno finanziario 1967 e di 50 milioni di lire per ciascuno dei successivi anni finanziari.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire 100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1966 e 1967, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Sono abrogate la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, nonchè ogni altra norma incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — FANFANI — COLOMBO — RESTIVO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 maggio 1967, n. 317.

Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda. Limiti

Non costituiscono reato, e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, le violazioni delle norme appresso indicate, quando in esse sia prevista soltanto l'ammenda:

a) norme del testo unico sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, salvo quanto disposto nell'articolo 16;

b) norme del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per le parti tuttora vigenti;

c) norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci mediante autoveicoli;

d) norme dei regolamenti comunali e provinciali.

Art. 2.

Entità della somma dovuta

La somma dovuta ai sensi dell'articolo precedente è pari all'ammontare dell'ammenda stabilita nelle norme ivi citate.

Art. 3.

Solidarietà

Per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *c*) della presente legge, il proprietario del veicolo è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Qualora le violazioni di cui all'articolo 1 lettere *b*) e *d*) della presente legge siano commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Art. 4.

Non trasmissibilità della obbligazione

L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Art. 5.

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta ai sensi dell'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *a*), della presente legge e ai sensi dell'articolo 107 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per le violazioni indicate nell'articolo 1, lettera *d*), della presente legge.

Per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettere *b*) e *c*) è parimenti ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notificazione dell'accertamento della violazione, di una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge oltre le spese di notificazione.

Non è ammesso il pagamento previsto dal presente articolo nei casi in cui le norme sopra citate non consentano l'oblazione.

Art. 6.

Procedimento

Per l'accertamento delle violazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti e per la devoluzione del provento dei pagamenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, se trattasi di violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *a*), della presente legge e quelle degli articoli 106 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, se trattasi delle violazioni indicate nell'articolo 1, lettera *d*) della presente legge.

Le norme del titolo IX sopra indicato si osservano altresì per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *c*) della presente legge relativamente all'accertamento e alla contestazione delle medesime e alla notificazione. Per queste ultime violazioni il provento dei pagamenti è devoluto allo Stato.

Le norme del titolo IV del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 si osservano, in quanto applicabili, relativamente all'accertamento delle violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *b*) della presente legge, alla contestazione delle medesime, alla notificazione dei verbali dell'accertamento e alla devoluzione del provento dei pagamenti.

Art. 7.

Contestazione

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcuna delle persone indicate nel precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 8.

Rapporto

Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento ai sensi dell'articolo 5, viene presentato rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al prefetto, se trattasi di violazione delle norme indicate nell'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della presente legge, e, rispettivamente, al sindaco o al presidente della Giunta provinciale, se trattasi di violazione delle norme indicate nell'articolo 1, lettera *d*), della presente legge.

Se ricorre l'ipotesi contemplata nell'articolo 10, il rapporto è invece trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il reato. In tal caso non è obbligatoria la notificazione prevista dall'articolo 7, secondo comma, ma se non sia avvenuta tale notificazione resta salva la facoltà di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna, una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge.

Art. 9.

Ordinanza e ingiunzione. Opposizione

Le autorità indicate nel comma primo dell'articolo precedente, se ritengono fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per la oblazione, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, allo autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla notificazione. Questa si effettua con l'osservanza delle norme richiamate nell'articolo 6 della presente legge.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Art. 10.

Casi di connessione obiettiva

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione, non costituente reato ai sensi della presente legge, e per la violazione medesima non sia avvenuto il pagamento a norma degli articoli 5 e 8, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla presente legge per la violazione.

Cessa la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Art. 11.

Impugnabilità del provvedimento del giudice penale

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che ai sensi dell'articolo precedente decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona, che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Art. 12.

Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Art. 13.

Esecuzione forzata

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'ente creditore, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 10, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme applicabili per il recupero delle spese processuali.

Art. 14.

Valutazione delle violazioni non costituenti reato

Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 91 e 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato indicate nell'articolo 1, lettera *a*) della presente legge.

Parimenti agli effetti delle disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349, relative al ritiro della licenza di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato indicate nell'articolo 1, lettera *c*), della presente legge.

Per le violazioni di cui ai commi precedenti il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o il ritiro della licenza di circolazione, quando ne ricorrano le condizioni, anche se sia avvenuto il pagamento previsto dall'articolo 5. Il provvedimento di sospensione o di ritiro è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 9, 10 e 11, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Art. 15.

Norme transitorie

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni indicate nella presente legge, pendenti alla data della sua entrata in vigore, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente.

Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data sopra indicata sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ma non può aver luogo la conversione della ammenda in arresto per insolvibilità del condannato. Restano salvi i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed alla licenza di circolazione, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale.

Art. 16.

Casi di esclusione

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle violazioni previste dagli articoli 15, undicesimo e ultimo comma, 40, 42, ultimo comma, 104, penultimo comma, 105, ottavo e nono comma, 119 e 125 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Le disposizioni della presente legge non si applicano altresì alla violazione prevista dall'articolo 115, ultimo comma, del suddetto testo unico, qualora la sosta avvenga fuori dei centri abitati.

Art. 17.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore nel centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1967

SARAGAT

MORO — REALE — TAVIANI — MANCINI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 maggio 1967, n. 318.
Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra, sia militari che civili, sono concessi e liquidati in base alla tabella *C* annessa alla presente legge.

La tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, modificata dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 e le tabelle *G*, *I*, *M*, *O* annesse alla legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è stabilito nella misura unica di lire 324.000 annue.

L'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, è soppresso.

Art. 3.

Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella *F*.

Qualora con una infermità di 2ª categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla annessa tabella *F*-1, una infermità di 1ª categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1ª categoria e quello della 2ª categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti e tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella *F*-1.

L'assegno per cumulo non è reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità anche quando la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

Nel caso di coesistenza di due infermità ascrivibili alle categorie dalla 3ª all'8ª della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità medesime, secondo quanto previsto dalla annessa tabella *F*-1.

Qualora le infermità siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità, in base a quanto stabilito dalla tabella *F*-1 allegata alla presente legge.

L'articolo 31 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e la tabella *F* annessa alla legge stessa sono soppressi.

Art. 4.

Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare, è concesso un assegno speciale temporaneo non riversibile di lire 60 mila annue.

Art. 5.

L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, numero 1240, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidità e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuro-psichica od epilettica, ascrivibile alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E*, lettera *G*, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui gli invalidi fruiscono.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta, comunque, ferma la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di guerra, ai sensi dell'articolo 53 e successive modificazioni.

Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65° anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità, viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, lettera *a*), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, cumulabile con l'assegno di previdenza.

L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, numero 375, la cui composizione, esclusivamente per lo esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal presidente stesso.

Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di incollocabilità.

Il Ministro per il tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno di incollocabilità su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di cui all'articolo 99 e successive modificazioni.

L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilità compete finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, nella sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se vengano meno le ragioni per le quali sia stato concesso.

Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilità, hanno l'obbligo, qualora esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e può essere comminata, sentita la Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 44-*bis* della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, di età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue ».

L'articolo 3 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, è soppresso.

Art. 7.

L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, è elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue.

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063 e dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è sostituito dal seguente:

« A favore degli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. La indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta complementare. L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

Art. 9.

L'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che il dante causa ad essi prestava al momento della morte. Si terrà anche conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare ai genitori in qualsiasi momento futuro.

Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore ».

Art. 10.

L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori in possesso della pensione di guerra prevista dalle tabelle *G*, *I*, *M*, *O*, è elevato da lire 66.000 a lire 90.000 annue.

Art. 11.

L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore degli orfani e dei collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro, titolari della pensione di guerra di cui alle tabelle *I* ed *O* annesse alla presente legge, è elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue.

Art. 12.

Nel caso in cui il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla

2ª all'8ª categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra, alla vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, spetta, a titolo di riversibilità della pensione o dell'assegno rinnovabile di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, il trattamento economico stabilito dall'allegata tabella *L*, purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Il trattamento di cui al presente articolo è sostitutivo del trattamento di riversibilità già previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il militare o il civile percepisse l'assegno integratore di cui agli articoli 49 e 50 della legge 10 agosto 1950, n. 648, o avesse titolo a conseguire l'assegno stesso, alla vedova ed agli orfani, in aggiunta al trattamento previsto dalla tabella *L* compete il beneficio contemplato dall'art. 57 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo le norme e nella misura stabilite dall'articolo medesimo.

Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento economico di cui al presente articolo non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova e degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivò la morte.

Nei casi in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, il trattamento di cui al presente articolo viene ripartito secondo i criteri stabiliti dall'articolo 66 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Alla concessione del trattamento di cui al presente articolo provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'Amministrazione centrale.

L'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e lo articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono soppressi.

Art. 13.

Ai titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle *G*, *I*, *M* ed *O* annesse alla presente legge, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare, spetta una indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento complessivo annuo fruito da corrispondersi, a cura delle competenti Direzioni provinciali del tesoro in unica soluzione nel mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 14.

L'aumento d'integrazione previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.

Art. 15.

All'articolo 62 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma: « Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età ».

Le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1965, n. 164, sono abrogate.

Art. 16.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 26° anno di età, purchè non esercitino altro lavoro e non abbiano altri redditi per i quali siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.

Art. 17.

L'articolo 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sostituito dall'articolo 35 della legge 9 novembre 1961, numero 1240, è così modificato:

« Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità anche per la quota che debba far carico ad altri Enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali e superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza delle Facoltà di medicina — direttori generali o equiparati e funzionari di qualifica immediatamente inferiore.

Il Ministro per il tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa, altresì, sei membri su proposta della Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro appartenente alla categoria degli invalidi per la lotta di liberazione, un membro scelto fra i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e non più di quindici membri scelti fra i funzionari, in attività di servizio o a riposo, della carriera direttiva dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

E' in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a tre membri

di esso, scelti tra i magistrati in servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere od equiparati.

Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I membri del Comitato di liquidazione non possono essere nominati o confermati nell'incarico quando abbiano superato il 75° anno di età.

Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione ».

Art. 18.

L'articolo 100 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in sezioni.

Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle Associazioni di cui all'articolo 99.

Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente del Comitato può, tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici membri, scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati.

Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario, un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del presidente del Comitato.

Spetta al Ministro per il tesoro provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, stabilisce l'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del Comitato di liquidazione nonchè ai magistrati incaricati di presiedere alle sezioni.

In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure delle indennità di cui al precedente comma.

L'articolo 36 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato ».

Disposizioni transitorie e finali

Art. 19.

Gli aumenti derivanti dall'applicazione delle annesse tabelle *C*, *D*, *G*, *I*, *M* ed *O* sono concessi d'ufficio con le seguenti decorrenze:

a) per gli invalidi ascritti alle categorie dalla 1ª alla 6ª e per i titolari delle pensioni indirette previste dalle tabelle *I* ed *O*, dal 16 settembre 1966;

b) per gli invalidi ascritti alla 7ª ed 8ª categoria e per i titolari delle pensioni indirette previste dalle tabelle *G* ed *M* dal 1° luglio 1967.

Le nuove misure degli assegni di superinvalidità stabilite dalla annessa tabella *E* sono applicate d'ufficio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli importi degli assegni di cumulo di cui alla allegata tabella *F* nonchè i benefici economici previsti dagli articoli 6, 7, 10 e 11 sono applicati d'ufficio a decorrere dal 16 settembre 1966.

L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 8 per gli invalidi dalla 2ª all'8ª categoria e dall'articolo 13 per i titolari di pensioni di guerra indirette è accordata, ad istanza di parte, a decorrere dall'anno 1968. La domanda deve essere presentata alla Direzione provinciale del tesoro competente per territorio.

Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla presente legge, ivi compreso quello derivante dalle più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle lettere della tabella *E*, deve essere richiesto con apposita domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dalla data suddetta. Qualora la domanda venga presentata dopo tale termine, i benefici medesimi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 20.

Sino al 31 dicembre 1967 le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra, sono concessi e liquidati in base alle tabelle *C* e *D*, annesse alla presente legge, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Con effetto dal 1° gennaio 1968 la tabella *D* è soppressa.

Art. 21.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in 6 miliardi per l'esercizio 1966 e in 25 miliardi per l'esercizio 1967, si provvede con le dotazioni apposite iscritte nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per i rispettivi esercizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Ammontare annuo dalla 1ª all'8ª categoria

TABELLA *C*

GRADI MILITARI	CATEGORIE 1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Sottufficiali e truppa	300.000	240.000	222.000	204.000	174.000	144.000	108.000	81.000
Ufficiali inferiori	345.000	276.000	255.300	234.600	200.100	165.600	124.200	93.150
Ufficiali superiori	379.500	303.600	280.830	258.060	220.110	182.160	136.620	102.465
Ufficiali generali	417.450	333.960	308.913	283.866	242.121	200.376	150.282	112.711

TABELLA *D*

GRADI MILITARI	CATEGORIE 1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Sottufficiali e truppa	270.000	216.000	199.800	183.600	156.600	129.600	97.200	72.900
Ufficiali inferiori	310.500	248.400	229.770	211.140	180.090	149.040	111.780	83.835
Ufficiali superiori	341.550	273.240	252.747	232.254	198.100	163.944	122.958	92.218
Ufficiali generali	375.705	300.564	278.022	255.479	217.910	180.339	135.254	101.440

TABELLA *E*

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'

A)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

(Annue . L. 984.000)

A-*bis*)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella *A*.

2. — Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.

In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

3. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della viscica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

(Annue . L. 840.000)

B)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

3. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

4. — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

5. — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 667.400)

C)

1. — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 412.900)

D)

1. — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue . . . L. 384.000)

E)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3. — Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

(Annue . . . L. 344.600)

F)

1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6. — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue . . . L. 264.100)

G)

1. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2. — La disarticolazione di un'anca.

3. — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4. — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue . . . L. 227.400)

TABELLA *F*

CUMULO

	Importi annui
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-*bis* e B	L. 450.000
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-*bis*, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	» 300.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	» 240.000
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E	» 180.000
Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella A	» 150.000
Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella A	» 120.000
Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella A	» 108.000
Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella A	» 96.000
Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella A	» 84.000
Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella A	» 72.000
Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella A	» 60.000
Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella A	» 42.000

TABELLA *F-1*

COMPLESSO DI DUE INFERMITA'

Categoria	8	7	6	5	4	3	2
2	II + 2/10	II + 3/10	II + 5/10	I	I	I	I
3	II	II	II	I	I	I	
4	III	III	II	II	II		
5	IV	IV	III	III			
6	V	V	IV				
7	VI	VI					
8	VII						

TABELLA *G*

VEDOVE ED ORFANI

Importi annui

Sottufficiali e truppa	L. 233.272
Ufficiali inferiori	» 250.318
Ufficiali superiori	» 263.314
Ufficiali generali	» 269.000

TABELLA *I*

Sottufficiali e truppa	L. 259.392
Ufficiali inferiori	» 278.000
Ufficiali superiori	» 291.500
Ufficiali generali	» 298.000

TABELLA *M*

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

Importi annui

Sottufficiali e truppa	L. 116.293
Ufficiali inferiori	» 128.497
Ufficiali superiori	» 137.839
Ufficiali generali	» 155.168

TABELLA O

Sottufficiali e truppa	L. 141.741
Ufficiali inferiori	» 154.800
Ufficiali superiori	» 163.800
Ufficiali generali	» 180.800

TABELLA *L*

TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITÀ DOVUTO ALLE VEDOVE ED ORFANI DI INVALIDI DALLA 2ª ALL'8ª CATEGORIA DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITÀ PENSIONATA

SOGGETTI DI DIRITTO	IMPORTI ANNUI						
	2ª Categoria	3ª Categoria	4 Categoria	5ª Categoria	6ª Categoria	7ª Categoria	8ª Categoria
	VEDOVE						
	Ufficiali generali e gradi equiparati						
Vedova sola	216.576	213.912	212.340	207.576	202.572	197.004	192.732
Vedova con 1 orfano	224.292	221.088	219.204	213.492	207.480	200.808	195.684
Vedova con 2 orfani	228.144	224.676	222.636	216.444	209.940	202.704	197.160
Vedova con 3 orfani	232.008	228.276	226.080	219.408	212.400	204.612	198.636
Vedova con 4 o più orfani	235.860	231.864	229.512	222.360	214.848	206.508	200.112
	Ufficiali superiori e gradi equiparati						
Vedova sola	206.844	204.492	202.236	197.928	194.232	190.692	187.164
Vedova con 1 orfano	212.604	209.784	207.072	201.912	197.472	193.224	188.988
Vedova con 2 orfani	215.496	212.436	209.496	203.904	199.092	194.496	189.912
Vedova con 3 orfani	218.376	215.088	211.920	205.896	200.712	195.756	190.824
Vedova con 4 o più orfani	221.256	217.728	214.344	207.888	202.344	197.028	191.748
	Ufficiali inferiori e gradi equiparati						
Vedova sola	201.108	199.044	197.088	193.308	190.464	187.644	184.980
Vedova con 1 orfano	205.728	203.256	200.904	196.380	192.960	189.564	186.372
Vedova con 2 orfani	208.032	205.368	202.824	197.904	194.208	190.536	187.068
Vedova con 3 orfani	210.348	207.468	204.732	199.440	195.456	191.496	187.764
Vedova con 4 o più orfani	212.652	209.568	206.640	200.976	196.704	192.456	188.460
	Sottufficiali, truppa e gradi equiparati						
Vedova sola	192.504	190.512	189.300	187.140	185.832	184.020	182.244
Vedova con 1 orfano	195.408	193.020	191.556	188.976	187.404	185.220	183.084
Vedova con 2 orfani	196.860	194.268	192.684	189.888	188.184	185.820	183.516
Vedova con 3 orfani	198.312	195.516	193.812	190.800	188.964	186.420	183.936
Vedova con 4 o più orfani	199.764	196.776	194.952	191.712	189.756	187.020	184.356
	ORFANI SOLI						
	Ufficiali generali e gradi equiparati						
Fino a 2 orfani	203.712	201.936	200.892	197.712	194.376	190.668	187.824
Fino a 3 orfani	208.860	206.724	205.476	201.660	197.652	193.200	189.792
Fino a 4 orfani	216.576	213.912	212.340	207.576	202.572	197.004	192.732
Fino a 5 o più orfani	224.292	221.088	219.204	213.492	207.480	200.808	195.684
	Ufficiali superiori e gradi equiparati						
Fino a 2 orfani	197.220	195.660	194.160	191.280	188.820	186.456	184.104
Fino a 3 orfani	201.072	199.188	197.388	193.944	190.980	188.148	185.328
Fino a 4 orfani	206.844	204.492	202.236	197.928	194.232	190.692	187.164
Fino a 5 o più orfani	212.604	209.784	207.072	201.912	197.472	193.224	188.988
	Ufficiali inferiori e gradi equiparati						
Fino a 2 orfani	193.404	192.036	190.728	188.208	186.312	184.428	182.652
Fino a 3 orfani	196.488	194.844	193.272	190.248	187.980	185.712	183.576
Fino a 4 orfani	201.108	199.044	197.088	193.308	190.464	187.644	184.980
Fino a 5 o più orfani	205.728	203.256	200.904	196.380	192.960	189.564	186.372
	Sottufficiali, truppa e gradi equiparati						
Fino a 2 orfani	187.668	186.348	185.532	184.092	183.228	182.016	180.828
Fino a 3 orfani	189.612	188.016	187.032	185.316	184.272	182.808	181.392
Fino a 4 orfani	192.504	190.512	189.300	187.140	185.832	184.020	182.244
Fino a 5 o più orfani	195.408	193.020	191.556	188.976	187.404	185.220	183.084

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

ERRATA-CORRIGE

Le tabelle annesse alla legge 3 maggio 1967, n. 245: « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1966 (Terzo provvedimento) », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114, dell'8 maggio 1967 sono completate come segue:

TABELLA *B*

MINISTERO DELLA DIFESA

- a pag. 12, il numero del capitolo, compreso tra il n. 2031 e il n. 2046, deve leggersi n. 2036;

- a pag. 13, il numero del capitolo, compreso tra il n. 2562 e il n. 2567, deve leggersi n. 2565;

- a pag. 13, il numero del capitolo, compreso tra il n. 2575 e il n. 2594, deve leggersi n. 2592.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

- a pag. 14, il numero del capitolo, compreso tra il n. 1181 e il n. 1536, deve leggersi n. 1463.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

- a pag. 14, il numero del capitolo, compreso tra il n. 1125 e il n. 1251, deve leggersi n. 1152.

TABELLA *C*

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

- a pag. 18, il primo capitolo dell'Entrata - *a*) in aumento - deve leggersi n. 104;

- a pag. 18, il numero del capitolo, compreso tra il n. 182 e il n. 501, deve leggersi n. 183.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

- a pag. 20, il numero del capitolo, compreso tra il n. 205 e il n. 342, deve leggersi n. 223.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1967.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1965, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 16, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di ventisette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1967, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 319, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 23 gennaio 1967 e n. 28 del 1° febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per ventisette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) De Marchi dott. Francesco;
2) Foglia dott. Giambattista;
3) Asnaghi rag. Giuseppe;
4) Murchio dott. Giorgio;
5) Aloisio dott. Giorgio;
6) Belloni Carlo;
7) Pastorino dott. Carlo;
8) Pasini dott. Paolo Martino;
9) Milla dott. Alberto;
10) Confalonieri dott. Giorgio;
11) Albertini dott. Isidoro;
12) Cerutti Giancarlo;
13) Lo Bianco dott. Antonino;
14) Colombi rag. Mario;
15) Frosi Carlo;
16) Croci dott. Antonio;
17) Zaffaroni dott. Renzo Maria;
18) Malacarne Almonte;
19) Ventura dott. Attilio;
20) Berti dott. Gianfranco;
21) Bottazzi dott. Bruno;
22) Pozzi dott. Gianpiero;
23) Porta Giovanni;
24) Compostella dott. rag. Aldo;
25) Fossi dott. Giuliano;
26) Fumagalli dott. Ettore;
27) San Martino dott. Pietro.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1967.

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1967
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 307

(5540)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione della Lombardia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Decreta:

Nella regione della Lombardia gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

LOMBARDIA

Nella regione lombarda, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e prospettive.

1° *Territorio.* — « *Montagna* » (1).

Comprende i territori montani delle Alpi e delle Prealpi, nonchè il territorio della montagna appenninica corrispondente all'alta Valle Staffora, per una superficie complessiva di circa 967.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Agra, Curiglia con Monte Biasco, Dumenza, Maccagno, Tino sulla Sponda del lago Maggiore, Tronzano lago Maggiore, Veddasca, Arcisate, Azzio, Barosso, Bedero Val Cuvia, Besano, Bisuschio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago, Val Travaglia, Brusimpiano, Cadegliano Viconaro, Cassuigno, Cassano Val Cuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Comerio, Cremenaga, Quasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Luino, Luvinate, Martirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Monte Grillo Val Travaglia, Orino, Porto Ceresio, Porto Val Travaglia, Rancio Val Cuvia, Saltrio, Valganna, Viggiù in provincia di Varese; Consiglio di Rumo, Cremia, Domaso, Dongo, Dosso dell'Iro, Gera Lario, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello dell'Ario, S. Abbondio, Santa Maria Vezzonico, Sorico, Trezzone, Vercana, Cavargna, Cusino, Garzeno, Germasino, S. Bartolomeo Val Cavargna, S. Nazzaro Val Cavargna, Stazzona, Val Vezzo, Cesargo, Introzzo, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Suelio, Taceno, Tremenico, Vendronio, Vestreno, Crandola, Blessanio, Campione d'Italia, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Claino con Osteno, Corrido, Dizzasco, Laino, Lanzo d'Intelvi, Pellio Intelvi, Pigra, Ponna, Porlezza, Rampionio Verna, S. Fedele Intelvi, Schignana, Val Solda, Albavilla, Albese con Cassano, Argegno, Barni, Bellagio, Bene Lario, Blevio, Brienno, Brunate, Carate Urio, Cernobbio, Civenna, Colonno, Faggeto Lario, Grandola ed Uniti, Griante, Laglio, Lenno, Lezzeno, Magreglio, Maslianico, Menaggio, Mezzegra, Moltrasio, Nesso, Ossuccio, Plesio, Pognana Lario, Sala Comacina, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Veleso, Zelbio, Abbadia Lariana, Bellano, Colico, Dervio, Dorio, Esino Lario, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Perledo, Val Madrera, Varenna, Ballabio, Barzio, Cassina Valsassina, Corte Nova, Cremeno, Introbio, Moggio, Monterone, Pasturo, Primalina, Asso, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Lasligo, Oliveto Lario, Ponte Lambro, Rezzago, Sormano, Valbrona, in provincia di Como; Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Campo Dolcino, Chiavenna, Cordona, Isolato, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Carpotaccio, Samolaco, S. Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna, Caspoggio, Chiesa in Valmalenco, Lanzada, Spriana, Torre S. Maria, Val Masino, Aprica, Brianzone, Castello della Acqua, Chiuro, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Ponte in Valtellina, Sermio, Teglio, Tirano, Tovo di S. Agata, Vervio, Villa di Tirano, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Cino, Cibo, Dazzio, Dubino, Mantello, Mello, Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Postalesio, Sondrio, Traona, Tresibio, Alberedo per S. Marco, Albosaggia, Andalò Valtellina, Brema, Caiolo, Cedrasco, Colorina, Cosio Valtellino, Delebo, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola alta, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Piateda, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, in provincia di Sondrio; Averara, Branzi, Carona, Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mazzoldo, Moio de Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazza Torre, Piazzolo, Roncobello, S. Brigida, Valleve, Val Negra, Valtorta, Ardesio, Azzone, Colere, Gandellino, Gromo, Olsenda alta, Schilpario, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve, Piario, Bedulita, Berbenno, Blello, Bracca, Bracca di Costa Lesina, Brembilla, Brumano, Camerata Cornello, Capizzone, Carenno, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Dossena, Erve, Fuipiano, Valle Imagna, Gerosa, Locatello, Oltre il colle, Roncola, Rota di Imagna, S. Giovanni Bianco, S. Pellegrino Terme, S. Omobono Imagna, Sedrina, Serina, Trozzà, Taleggio, Torre de' Busi, Ubiale Clamezzo, Valsecca, Vedeseta, Zogno, Albino, Aviatico, Bossico, Casnigo, Castione della Presolana, Cazzano S. Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colzate, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Gorno, Leffe, Oneta, Onore, Parre, Peia, Ponte Nossa, Pradalunga, Premolo, Rovetta, Selvino, Songavazzo, Sovere, Vertova, Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Berzo S. Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Castro, Costa Volpino, Endine Gaiono, Fonteno, Gaverina, Gronè, Lovere, Luzzana, Monasterolo del Castello, Parzanica, Pianico, Predore, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Spinone, Dei Castelli, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigano S. Martino, Vigolo, in provincia di Bergamo; Berzo, Demo, Cedegolo, Cevo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Saviore, Sellero, Sonico, Temù, Vezza di Oglio, Vione, Angolo, Berzo inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, Cimbergo, Cividate Camuno, Darfo, Esine, Gianico, Losine, Lozzio, Malegno, Niardo, Ono S. Pietro, Ossimo, Paspardo, Pian Artogne, Prestine, Camano, Iseo, Marone, Monte Isola, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone, Bovegno, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Tavernole sul Mella, Anfo, Bagolino, Capo Valle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Pertica alta, Pertica bassa, Treviso bresciano, Vestone, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Tignale, Tuscolano Maderno, Tremosine, Valvestino, Bovezzo, Brione, Caino, Gardone Val Trompia, Lumezzane, Marcheno, Nave, Polaveno, Sarezzo, Villa Carcina, Agnosine, Barghe, Bione, Odolo, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Sabbio Chiese, Serle, Vallio, Vobarno, in provincia di Brescia; Bagnaria,

(1) Interessa le regioni agrarie ISTAT nn. 1 e 2 della provincia di Varese; nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della provincia di Como, tutte quelle della provincia di Sondrio; nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della provincia di Bergamo; nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della provincia di Brescia; n. 1 della provincia di Pavia.

Menconico, Pregola, Romagnese, S. Maria di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello in provincia di Pavia.

2° *Territorio.* — « *Collina* » (1).

Comprende tutta la fascia collinare prealpina nonchè la collina dell'Oltrepò pavese, per una superficie complessiva di circa 296.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Angera, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebia, Bregana, Cadrezzate, Caravate, Cazzago Brabbia, Cocquio, Trevisago, Comabbio, Gavirate, Gemonio, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno S. Giano, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Osmate Lentate, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Ranco, Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Cantello, Carniago, Caronno Varesino, Casciago, Castel Seprio, Castiglione Ologa, Castronno, Clivio, Crosio della Valle, Daverio, Gagliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Induno Olona, Lonate, Ceppino, Lozza, Malnate, Morazzone, Tradate, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Albizzate, Arsago, Seprio, Besnate, Cairate, Casale Litta, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Golasecca, Jerago con Orago, Oggiono con Santo Stefano, Sesto Calende, Solbiate, Arno e Monte Sumirago, Vergiate, in provincia di Varese; Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Cagno, Capiago Impignano, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cermenate, Como, Drezzo, Falopio, Fino Mornasco, Gironico, Grandate, Lipomo, Luisago, Lurate Caccivio, Montano Lucino, Montorfano, Olgiate Comasco, Oltrona di S. Mamette, Parè, Rodero, Ronago, S. Fermo della Battaglia, Solbiate, Uggiate Trevano, Valmorea, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Arosio, Brenna, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Costa Masnaga, Cucciago, Erba, Figino Serenza, Inverigo, Lambrugo, Lurago d'Erba, Mariano Comense, Merone, Monguzzo, Nibionno, Novedrate, Orsenigo, Rogeno, Senna Comasco, Castelmarte, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Eupilio, Galbiate, Garlate, Longone al Segrino, Olginate, Pescate, Proserpio, Pusiano, Suello, Val Greghentino, Airuno, Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Montevecchia, Cremella, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Inversago, Lomagna, Merate, Missaglia, Molteno, Monticello, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Robbiate, Rovagnate, S. Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Viganò, in provincia di Como; Besana in Brianza, Briosco, Camparada, Carate Brianza, Correzzana, Giussano, Lesmo, Renate, Triuggio, Usmate Velate, Verano Brianza, in provincia di Milano; Almè, Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore, Ambivere, Barzana, Bergamo, Calolzio Corte, Caprino, Bergamasco, Carvico, Cisano Bergamasco, Mapello, Monte Marenzo, Paladino, Palazzago, Ponteranica, Pontida, Ranica, Sorisole, Sotto il Monte, Torre Bodone, Vercurago, Villa d'Adda, Albano S. Alessandro, Alzano Lombardo, Carobbio degli Angeli, Castelli Calepio, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Credaro, Entratico, Foresto Sparso, Gandozzo, Corlago, Grumello del Monte, Membro, S. Paolo Bargon, Sarnico, Scanzorosciate, Torre de' Roveri, Trescorre Balneario, Villa di Serio, Villongo, Zandobbio, in provincia di Bergamo; Adro, Capriolo, Corte Franca, Erbusco, Paratico, Passirano, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano, Botticino, Brescia, Castel Mella, Cellatica, Colle Beato, Concesio, Gavardo, Gussago, Monticelli Brusati, Nuvolento, Nuvolera, Ome, Paitone, Prevalle, Rezzato, S. Zeno Naviglio, Villanuovo sul Clisi, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago, Roè Volciano, Salò, S. Felice del Benago, Sirmione, Soiano del Lago, in provincia di Brescia; Bonasco, Calvignano, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino, S. Quirico, Godiasco, Montebello, Montescano, Montù Beccaria, Mormico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Rovescala, S. Damiano al Colle, S. Giuletta, S. Maria della Versa, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Zenevredo, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Canevino, Cecima, Fortunago, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montesegale, Pontenizza, Rocca de' Giorgio, Rocca Susella, Ruino, Volpara in provincia di Pavia; Castiglione delle Stiviere, Cadriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana, in provincia di Mantova.

3° *Territorio.* — « *Pianura* » (1).

Comprende tutta la pianura in sinistra del Po, quasi totalmente irrigua, nonchè le porzioni di pianura situate in riva destra del Po e corrispondenti all'Oltrepo pavese e all'Oltrepo mantovano, per una superficie complessiva di circa 1.117.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei Comuni di: Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Fetusella, Casorate Sempione, Castellanza, Cislago, Fegnano, Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate, Fozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombarda, Uboldo, Vizzola Ticino, in provincia di Varese; Bregnano, Bulgaro Grasso, Cadorago, Carbonate, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago Marinone, Mozzate, Rovellasca, Rovello Porro, Turate, Vegnano, in provincia di Como; Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnago, Magnago, Nosate, Parabiago, Rescaldina, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Albiate, Barlassina, Biassono, Bovisio, Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Desio, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lenate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Misinto, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnagno, Senago, Seregno, Seveso, Solaro, Soviso, Varedo, Vedano al Lambro, Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Cambiago, Caponago, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Grez-

(1) Interessa le regioni agrarie ISTAT nn. 3, 4 e 5 della provincia di Varese; nn. 9, 10, 11 e 12 della provincia di Como; n. 1 della provincia di Milano;nn. 6 e 7 della provincia di Bergamo; nn. 9, 10 e 11 della provincia di Brescia; n. 1 della provincia di Mantova; nn. 2 e 3 della provincia di Pavia.

(1) Interessa le regioni agrarie ISTAT n. 6 della provincia di Varese; n. 13 della provincia di Como; nn. 2, 3, 4 e 5 della provincia di Milano; nn. 8, 9 e 10 della provincia di Bergamo; nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della provincia di Pavia; nn. 7, 8, 9, 10 e 11 della provincia di Milano; nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della provincia di Cremona; nn. 12, 13 e 14 della provincia di Brescia; nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della provincia di Mantova.

zago, Masate, Mezzago, Monza, Ornago, Pozzo d'Adda, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio di Adda, Villasanta, Vimercate, Arese, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono, Inveruno, Lainate, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Nerviano, Ossona, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Robecchetto con Induno, S. Stefano Ticino, Sedriano, Turbigo, Lanzago, Vittuone, Bollate, Bresso, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Milano, Novate Milanese, Peschiera Borromeo, S. Donato Milanese, Segrate, Sesto S. Giovanni, Settimo Milanese, Vimodrone, Bellinzago Lombardo, Brugherio, Bussero, Carpiano, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cermusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Colturano, Gessate, Gorgonzola, Inzago, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Opera, Pantigliate, Pessano con Bornego, Pioltello, Pozzuolo, Martesana, Rodano, S. Giuliano Milanese, Settala, Truccazzano, Vignate, Vizzolo Predabissi, Abbiategrasso, Albairate, Assago, Basiglio, Besate, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Casarile, Cisliano, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Moribondo, Motta Visconti, Noviglio, Ozzero, Pieve Emanuele, Robecco sul Naviglio, Rosate, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone, Zibido S. Giacomo, Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Borgo S. Giovanni, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Ceselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Dresano, Galgagnano, Lodi, Lodi Vecchio, Marudo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, S. Martino in Strada, S. Angelo Lodigiano, S. Zenone al Lambro, Sordio, Tribiano, Valera Fratta, Villavesco, Zelo Buon Persico, Bertonico, Borghetto Lodigiano, Brembio, Camairago, Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Codogno, Graffignana, Livraga, Mairago, Maleo, Massalengo, Ossago Lodigiano, S. Colombano al Lambro, Secugnago, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano, Villanova del Sillaro, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maccastorna, Meleti, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, S. Fiorano, S. Rocco al Porto, S. Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia, in provincia di Milano; Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d'Adda, Capriate S. Gervasio, Chignolo d'Isola, Filago, Madone, Ponte S. Pietro, Presezzo, Riviera d'Adda, Suisio, Terno d'Isola, Arcene, Arzago d'Adda, Azzano S. Paolo, Bariano, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Fara Gera d'Adda, Fornovo di S. Giovanni, Grassobbio, Lallio, Levate, Lurano, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mozzanica, Mozzo, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano, Stezzano, Treviglio, Treviolo, Urgnano, Valbrembo, Verdellino, Verdello, Zanica, Antegnate, Bagnatica, Barbata; Bolgare, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Cavernago, Cividate al Piano, Cortenuova, Costa di Mezzate, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Ghisalba, Gorle, Isso, Martinengo, Monticelli di Borgogna, Mornico al Serio, Palosco, Pedrengo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Seriate, Telgate, Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo; Berlingo, Castegnato, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago S. Martino, Chiari, Coccaglio, Cologne, Comezzano, Cizzago, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Pompiano, Pontoglio, Roccafranca, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Trevagliato, Trenzano, Urago d'Oglio, Villachiara, Alfianello, Azzano Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Borgo S. Giacomo, Brandico, Capriano del Colle, Cigole, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone del Mella, Pedergnaga Oriano, Pontevico, Pralboino, Quinzano d'Oglio, S. Gervasio Bresciano, Seniga, Torbole Casaglia, Verolanuova, Verolavecchia, Acquafradda, Bagnolo Mella, Bedizzole, Borgo-Satollo, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Castenedolo, Fiesse, Flero, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Mazzano, Montechiari, Montirone, Poncarale, Remedello, Visano, in provincia di Brescia; Candia Lomellina, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cerreto Lomellina, Confienza, Cozzo, Galliavola, Langosco, Lomello, Mede, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Robbio, Rosacco, S. Angelo Lomellina, Semiana, Valeggio Lomellina, Valle Lomellina, Valezzo Lomellina, Villa Biscossi, Zeme Lomellina, Alagna, Albonese, Borgo S. Siro, Cassolnovo, Cergnago, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gravellona, Lomellina, Gropello Cairoli, Mortara, Parona, S. Giorgio di Lomellina, Tromello, Vigevano, Zerbolò, Bereguardo, Linarolo, Pavia, Torre d'Isola, Valle Salimbene, Albuzzano, Bascapè, Battuda, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di Pavia, Copiano, Cura Carpignano, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Lardirago, Margherno, Marcignago, Marzano, Rognano, Roncaro, S. Genesio ed Uniti, Sant'Alessio con Vialone, Siziano, Torre d'Arese, Torrevecchia, Pia, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Cabbrara al Ticino, Cava Manara, Ferrera Erbognone, Mezzana Rabattone, Pieve Albignola, S. Martino Siccomario, Nannazzaro de' Burgondi, Scaldasole, Sommo, Travacò Siccomario, Villanova d'Ardenghi, Zinasco, Breme, Frascarolo, Garbarana Bigli, Pieve del Cairo, Sartirana Lomellina, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Albareso Arnaboldi, Barbianello, Bastida de Dossi, Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Broni, Campo Spinoso, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castelletto di Branduzzo, Cervesina, Corana, Cornale, Lungavilla, Mezzanino, Pancarana, Pinarolo Po, Pizzale, Rea, Robecco Pavese, S. Cipriano Po, Silvano Pietra, Verretto, Verrua, Verrua Po, Voghera, Arena Po, Badia Pavese, Belgioioso, Chignolo Po, Corteolona, Costa de' Nobili, Inverno, Mirandolo Terme, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Portalbera, S. Cristina a Bissone, S. Zenone al Po, Spessa, Torre de' Negri, Zerbo, in provincia di Pavia; Agnadello, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Pandino, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda, Vailate, Bagnolo Cremasco, Camisano, Capagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco, Vidolasco, Casaletto di sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieven Crema, Cremosano sul Naviglio, Piesco, Izano, Madignano, Offanengo, Pianengo, Pieramanica, Quintano, Ricengo, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Ticengo, Torlino, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Acquanegra Cremonese, Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Grotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Annicco, Azzanello, Bor-

dolano, Cappella Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelleone, Castelvisconti, Corte de' Cortesi con Cignone, Genivolta, Grumello Cremonese ed Uniti, Olmeneta, Paderno Ponchielli, Robecco d'Oglio, S. Bassano, Soresina, Bonemerse, Castelverde, Corte de' Frati, Cremona, Dagesco, Pieve Delmona, Gerre de' Capriolo, Grontardo, Malagnino, Persico Nosimo, Pieve d'Olmi, Pozzaglio ed Uniti, Scandolare Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo, Cà d'Andrea, Cappella de' Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de' Botti, Derovere, Gabbioneta, Binanuova, Isola Dovarese, Motta Baluffi, Ostiano, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve S. Giacomo, S. Daniele Po, Sospiro, Torre de' Picenardi, Vescovato, Volongo, Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Drizzona, Gussola, Martignana di Po, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti, S. Giovanni in Croce, S. Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spidena, Tornata, Torricella del Pizzo, Voltido, in provincia di Cremona; Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Goito, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, Piubegan Redondesco, Bigarello, Castelbelforte, Castel d'Ario, Marmirolo, Ostiglia, Porto Mantovano, Roncoferrato, Roverbella, S. Giorgio di Mantova, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta, Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, S. Martino dell'Argine, Viadana, Bagnolo S. Vito, Borgoforte, Castellucchio, Curtatone, Gazoldo degli Ippoliti, Mantova, Rodigo Virgilio, Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, S. Benedetto Po, Suzzara, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Magnacavallo, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, S. Giacomo delle Segnate, S. Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in generale, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — « Montagna ».*

In questo territorio riveste ormai crescente interesse lo sviluppo delle attività extragricole che concorrono a realizzare, unitamente alla consueta migrazione stagionale in Svizzera, nuove fonti di reddito.

Conseguentemente, esistono le condizioni propizie per un definitivo superamento dell'economia agricola chiusa di un tempo.

Il diminuito interesse delle popolazioni per l'esercizio dei tradizionali usi di pascolo, sfalcio e legnatico rendono disponibili vaste superfici di terreni più o meno scoscesi, specialmente nella parte alta di quasi tutti i comprensori montani. D'altra parte, le possibilità di sfruttamento dei vasti pascoli montani di proprietà comunale sono ormai in genere condizionate alle sole disponibilità foraggere invernali dei fondi valle, essendo venuto a cessare il secolare collegamento con gli allevamenti della pianura.

Ne deriva una prospettiva di sviluppo basata essenzialmente sulla selvicoltura in funzione non soltanto idrogeologica, ma anche economica, qualora si promuova una decisa conversione dei boschi cedui in fustaie. Pressocchè irrilevanti appaiono anche le prospettive di economica sopravvivenza dei castagneti da frutto, che dovranno perciò subire anch'essi una riconversione in fustaie da legno, costituite, se possibile, da conifere a rapido accrescimento.

Tuttavia, l'allevamento del bestiame bovino di razza bruno-alpina permette ancora sufficienti prospettive di reddito, ove le imprese dispongano di un numero di capi non troppo esiguo ed abbiano la possibilità di allevare bestiame selezionato, per la vendita di giovani soggetti da riproduzione, muniti di certificato genealogico o, perlomeno, di certificato di origine, agli allevamenti di altre regioni, soprattutto centro meridionali.

Sempre in campo zootecnico, sussistono altresì, per particolari zone, prospettive collaterali, quali l'allevamento della pecora bergamasca in Val Seriana e Val Brembana e del cavallo Avelignese nella zona di Samolaco.

Analogamente, per quanto riguarda le colture intensive viticole e frutticole propizie condizioni d'ambiente fisico e sociologico si riscontrano soltanto in Valtellina e in Val Staffora.

In generale, prospettive favorevoli al perdurare di una agricoltura come autonoma attività economica si verificano laddove particolari pregi qualitativi o collegamenti con iniziative turistiche consentano il collocamento dei prodotti a condizioni vantaggiose.

2° *Territorio. — « Collina ».*

In questo territorio l'imponente e diffuso sviluppo delle attività extragricole, unitamente agli aspetti patologici del regime fondiario — che presenta una cronica polverizzazione e dispersione delle aziende — non consentono, in linea di massima, l'economica sopravvivenza di aziende agricole che non siano specializzate.

Escluse infatti le cosiddette aziende « a tempo limitato », caratteristiche ormai di un'agricoltura suburbana di attesa, sono soprattutto le aziende specializzate che possono offrire agli imprenditori agricoli concrete prospettive nei confronti degli altri settori economici largamente predominanti che esercitano, nel territorio considerato, una netta influenza anche psicologica sulla popolazione.

Tra le specializzazioni possibili emerge in primo luogo quella viticola, alla quale si aprono prospettive di sviluppo considerevoli a seguito della regolamentazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, inerente la tutela della denominazione di origine controllata dei vini. Particolarmente le colline moreniche del Garda, quelle Bresciane di Cellatica e della Franciacorta, nonchè quelle dell'Oltrepò pavese producono vini pregiati che hanno già ottenuto o stanno per ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata. Ma anche altrove, e particolarmente nelle colline bergamasche e in quelle di S. Colombano, sussistono le condizioni propizie per la produzione di vini di pregio.

Qualche prospettiva di sviluppo presentano anche le aziende olivicole della riviera del lago di Garda e di quella del lago d'Iseo, per quanto si tratti di zone a vocazione prevalentemente turistica.

Molte buone le prospettive delle aziende floricole, diffuse specialmente nel Varesotto e nel Comasco.

Da considerare poi le specializzazioni zootecniche basate sulla pollicoltura, sulla coniglicoltura, sulla produzione di vitelli e vitelloni da carne, nonchè su quella di suini da riproduzione.

Specialmente a quest'ultima attività si aprono interessanti prospettive in vista delle nuove possibilità aperte dalle necessità di approvvigionamento dei grandi allevamenti di suini all'ingrasso annessi ai caseifici della pianura, cui non sono più sufficienti i tradizionali acquisti dalle zone tipiche dell'Italia centrale e della Romagna.

Evidentemente, tutte le attività zootecniche, basate prevalentemente su alimentazione con mangimi concentratti, sono condizionate dall'andamento del mercato di tali materie prime.

Nel porre l'accento sulle aziende specializzate, vanno peraltro considerate anche le possibilità che si aprono alle aziende impostate sul normale ordinamento cerealicolo-zootecnico, in cui la foraggicoltura potrà far leva sul prato permanente con pascolamento diretto da parte delle mandrie, oggi facilmente contenibili su spazi prestabiliti mediante semplici recinzioni con fili elettrizzati.

Non mancano esempi di operatori che nel territorio considerato, come negli altipiani asciutti del successivo territorio, sono riusciti a realizzare, tramite l'affittanza, una commassazione aziendale valida, costituendo delle unità poderali apparentemente precarie, ma, tuttavia, vitali e competitive sul piano economico.

In particolari circostanze, inoltre, non si può escludere l'affermazione di forme associative di allevatori per una razionale utilizzazione di risorse foraggere, non trascurabili specialmente nella parte occidentale del territorio, che si avvantaggia di un clima notevolmente piovoso anche durante l'estate.

Nelle colline più alte e scoscese, nonchè sui terreni cosiddetti di « brughiera », si determina una netta prospettiva di sviluppo forestale basato essenzialmente sulla diffusione delle conifere a rapido accrescimento.

3° *Territorio.* — « *Pianura* ».

Se si esclude una sottile striscia marginale corrispondente agli altipiani pedecollinari, che ripetono molte delle caratteristiche del territorio precedente, la pianura lombarda è ormai totalmente irrigua ed ospita una agricoltura molto progredita sul piano tecnico-agronomico.

A caratterizzarne l'ordinamento fondamentale vale il binomio produttivo foraggi-cereali, ovunque prevalente.

La forte produzione di foraggi ha dato luogo ad un tipo di agricoltura che ha il punto di maggior forza nella zootecnia imperniata sui bovini da latte, cui si affianca un fiorente allevamento suinicolo strettamente legato alla trasformazione del latte in prodotti caseari per la utilizzazione dei relativi sottoprodotti.

Nel settore zootecnico si possono ancora individuare le maggiori prospettive di sviluppo dell'agricoltura di questo territorio.

Non si può dimenticare tuttavia che le produzioni agricole e zootecniche della pianura lombarda sono esposte alla diretta concorrenza delle analoghe produzioni degli altri paesi della CEE.

Il problema principale da risolvere non è dunque quello di incrementare o perfezionare la produzione sul piano strettamente tecnico-agronomico ma quello di determinare o favorire un completo riassetto strutturale ed organizzativo dell'agricoltura (sia a livello aziendale che a livello interaziendale) di questa plaga, nell'intento di aumentarne nettamente la produttività, agendo su di un piano prettamente economico.

E' da prevedere pertanto che, pur senza arrivare a soluzioni implicanti una monocoltura, si dovranno ulteriormente semplificare gli ordinamenti esistenti per favorire, entro certi limiti, la costituzione di aziende specializzate nella produzione di una o due derrate fondamentali che, a seconda delle circostanze, potranno essere costituite dal latte (e in subordine dalla carne), dal riso, dalla bietola in alternativa col frumento, dal granoturco da granella, sempre in alternativa col frumento, ed infine dalla frutta.

In altre parole, alle prevalenti aziende zootecniche imperniate sull'allevamento delle bovine da latte, potranno affiancarsi in particolari circostanze e specialmente in alcune zone marginali (Lomellina, Oltrepò pavese, Oltrepò mantovano, ecc.) delle aziende prevalentemente cerealicole, o bieticole, o frutticole.

Il suddetto processo di specializzazione aziendale (o zonale a livello delle piccole aziende) si rende necessario per razionalizzare un ulteriore sforzo tendente a realizzare la meccanizzazione integrale di interi cicli produttivi.

Ne deriva la necessità, per le aziende di maggiori dimensioni, di aumentare le loro superfici fino al limite ottimale di economico funzionamento di una integrale meccanizzazione richiesta dalla specializzazione produttiva prescelta e, per le piccole aziende, la necessità di ricorrere a forme di integrazione interaziendale, o comunque a forme di noleggio delle grosse macchine combinate.

Ne deriva, inoltre, la necessità di procedere ad un riordinamento delle utenze irrigue ed in ogni caso ad una radicale revisione della sistemazione dei terreni per ricavare campi di grandi dimensioni indispensabili per l'economico funzionamento di macchine idonee.

Nel caso delle prevalenti aziende zootecniche i piani di ristrutturazione aziendale dovranno considerare la necessità di adottare la stabulazione libera, la mungitura meccanica e, possibilmente, la raccolta e la distribuzione automatica dei foraggi come alternativa al pascolo razionato su cotica permanente.

Anche la gamma delle colture foraggere andrà semplificata riducendola praticamente a 2 schemi: il prato polifito, se possibile permanente, salvo il Mantovano dove potrà rimanere la medica, e il granoturco in coltura rada da insilare in fase di maturazione cerea della granella.

La pioppicoltura specializzata trova possibilità di miglioramento se in via di massima ridimensionata entro i limiti costituiti dai terreni golenali; mentre la pioppicoltura di ripa potrà ancora sussistere se ridimensionata e razionalizzata.

Dato il carattere industrializzato che tende ad assumere l'attività agricola, i problemi inerenti la gestione economica delle aziende agricole e le pianificazioni rispettivamente territoriali e settoriali dovranno ricevere particolare attenzione.

Si dovrà in ogni caso agganciare l'agricoltura al settore terziario (previa trasformazione o meno nei prodotti) determinando, attraverso la cooperazione o con altri mezzi, una efficace presenza sul mercato da parte dei produttori agricoli.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad essi propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della regione.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, e, in particolare, secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni aventi stabili prospettive di proficuo esercizio dell'attività agricola.

1° *Territorio.* — « *Montagna* ».

In considerazione della varietà delle situazioni delle diverse aree presenti nel territorio, l'azione pubblica si proporrà, in linea generale, le seguenti finalità.

Nelle zone di alta montagna e, comunque, nei comprensori non suscettibili di proficue utilizzazioni pastorali od agro-pastorali, sarà dato adeguato sviluppo alle azioni riguardanti la sistemazione idraulico-forestale e la forestazione, tenendo conto, tra l'altro, delle necessità connesse alla difesa del suolo ed alla valorizzazione delle terre abbandonate.

Gli interventi riguarderanno anche le zone di media e bassa montagna dove inferiore è l'indice di boscosità e più grave il dissesto idrogeologico.

Nel quadro della forestazione dovranno estendersi il più possibile le aree di diretta pertinenza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Sarà data, inoltre, adeguata preferenza al miglioramento, alla ricostituzione ed alla conversione dei boschi deteriorati o degradati.

Dovrà essere affrontato anche il problema della conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto, praticando il coniferamento anche nel caso dei castagneti degradati o comunque non proficuamente utilizzati.

Del pari sarà promossa, con ogni mezzo, l'azione dei privati, degli enti territoriali, delle associazioni e delle fondazioni a qualsiasi titolo esistenti o costituite, onde pervenire al rimboschimento delle aree abbandonate o comunque non proficuamente utilizzate.

Inoltre si dovrà assecondare la tendenza alla conservazione ed al miglioramento dei pascoli migliori e più comodi, sempre che possano essere inseriti in opportuni schemi di utilizzazione silvo-pastorale o agro-silvo-pastorale, destinando gli altri alla forestazione.

Nello specifico settore degli allevamenti si punterà prevalentemente sulla produzione specializzata di bestiame da allevamento di alto pregio delle specie bovina, ovina ed equina, appartenente alle razze previste dagli specifici programmi di azione zootecnica approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'uopo, sia nelle zone di montagna sia in quelle di fondo valle si dovranno incoraggiare con ogni mezzo le azioni volte al miglioramento dei prati e delle colture foraggere in genere. Si dovrà, inoltre, riservare considerazione al problema del miglioramento e del risanamento dei ricoveri, esigendo però criteri di progettazione economici e suscettibili di utilizzare possibilmente strutture preesistenti e materiali esistenti « in loco », compreso il legname.

Nella valutazione delle entità aziendali da agevolare dovrà tenersi conto non solo dei terreni posseduti a titolo di proprietà o disponibili in affitto, ma anche dell'integrazione costituita dai terreni montani usufruibili a qualsiasi titolo, anche promiscuamente.

Nell'intento di pervenire ad un più congruo dimensionamento delle unità aziendali, verrà data la preferenza ai piani di trasformazione, che attraverso opportune forme di gestione associativa, consentono la realizzazione di opere interessanti più proprietà e quindi congrue superfici ad indirizzo silvo-pastorale e agro-silvo-pastorale.

Nelle zone adatte, specialmente di fondo valle, potranno essere incoraggiate le iniziative volte alla conservazione ed al miglioramento delle colture viticole e frutticole, purchè suscettibili di fornire prodotti di alto pregio, e facilmente esitabili sul mercato; per la vite gli incentivi saranno riservati agli impianti ricadenti nei comprensori delimitati per il riconoscimento della denominazione di vini di origine o che presentino specifiche vocazioni per tale coltura.

Particolare rilievo dovrà darsi alle iniziative volte alla difesa fitosanitaria delle colture, purchè attuate secondo piani razionali ed implicanti un'azione collettiva e generalizzata su aree sufficientemente vaste.

Tra le infrastrutture dovranno essere incoraggiate specialmente quelle inerenti i trasporti, in esse comprese anche le teleferiche ed i fili a sbalzo.

Adeguato sostegno dovranno, infine, trovare le iniziative che concorrano a facilitare la commercializzazione dei prodotti. Circa le strutture extraziendali destinate alla trasformazione dei prodotti, si dovranno preferire le iniziative che prevedano l'ampliamento e la razionalizzazione di impianti preesistenti.

2° *Territorio.* — « *Collina* ».

In linea di principio saranno favorite le iniziative volte a costituire aziende particolarmente redditizie, anche se poco estese, attraverso l'adozione di ordinamenti specializzati.

In particolare, troverà incoraggiamento la viticoltura in tutti i comprensori già delimitati ai fini del riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1961, n. 930, nonchè in altri comprensori contigui o meno ai precedenti, ma comunque dotati di spiccata vocazione viticola e suscettibili di produrre vini di pregio garantiti all'origine.

Le iniziative dovranno tendere specialmente ad un miglioramento delle caratteristiche qualitative delle uve ed alla riduzione dei costi di produzione, mediante la adozione di appropriate forme di allevamento nonchè di sesti di piantagione che consentano la completa meccanizzazione delle operazioni colturali.

Particolare impegno dovrà essere posto in ordine alla difesa fitoparassitaria, sia istituendo vivai suscettibili di fornire materiale da riproduzione garantito ed immune da virosi, sia attuando organizzazioni collettive di lotta antiparassitaria attraverso l'istituzione di stazioni antiperonosporiche.

In ordine alla trasformazione delle uve e alla commercializzazione del vino, potranno essere incoraggiate le iniziative a carattere collettivo, con preferenza però ai progetti di adeguamento e ampliamento degli impianti già esistenti, in modo da costituire anche organismi di 2° grado.

Verranno attuate forme di assistenza tecnica specializzata rispondenti alle esigenze della viticoltura, con particolare riguardo alla produzione di vini fini da bottiglia.

A favore dell'olivicoltura potranno essere promosse le azioni volte a migliorare le forme di allevamento, le operazioni di raccolta, nonchè quelle di difesa antiparassitaria, purchè attuate in forma collettiva su vaste superfici contigue. Nel decidere la concessione degli incentivi saranno considerati i comprensori olivicoli non facilmente suscettibili di urbanizzazione e di lottizzazione a scopi turistici o residenziali.

Particolare considerazione verrà riservata alla costituzione di allevamenti semibradi per la produzione di suinetti da destinare agli allevamenti industriali di pianura.

Per l'incentivazione delle specializzazioni zootecniche in precedenza indicate, tenendo conto del carattere intensivo degli allevamenti da promuovere e del prevalente impiego di mangimi per l'alimentazione, si prescinderà ove necessario dalla valutazione dei normali rapporti tra superficie aziendale e numero dei capi allevati.

Anche nel caso delle aziende floricole si terrà conto dell'entità del reddito conseguibile anzichè della superficie aziendale, specialmente laddove l'iniziativa riguardi impianti di serre.

Nel caso di aziende ad ordinamento cerealicolo zootecnico si dovrà tener conto delle possibilità offerte dalla commassazione aziendale attuata attraverso l'affitto.

Per quanto riguarda gli incentivi per la meccanizzazione, dovrà essere assicurato un economico impiego delle macchine, avendo anche considerazione delle quote di ammortamento. In linea di massima saranno preferite le iniziative a carattere associativo, considerando anche l'apporto fornito a tale scopo dalle lavorazioni per conto terzi.

Infine, attesi la particolare costituzione dei terreni ed il frequente abbandono di appezzamenti scoscesi, o isolati, o troppo ristretti, troveranno opportuna considerazione le iniziative rivolte alla forestazione delle zone marginali con conifere a rapido incremento, purchè attuate su superfici sufficientemente vaste e contigue.

3° *Territorio. — « Pianura ».*

Obiettivo fondamentale dell'azione pubblica in questo territorio dovrà essere quello di promuovere un vasto processo di miglioramento e di potenziamento del patrimonio zootecnico. Ne consegue che gli interventi diretti a realizzare siffatta finalità avranno carattere preferenziale e si esplicheranno secondo criteri che, nell'ambito aziendale e più ancora in quello interaziendale, siano atti a realizzare soluzioni tra loro strettamente coordinate e tali da risolvere i relativi problemi nella loro globalità.

In tal senso saranno opportunamente utilizzati i previsti incentivi contributi e creditizi, sia per migliorare lo standard qualitativo degli allevamenti, sia per razionalizzare sistemi e tecniche di allevamento.

In particolare, si dovrà accelerare il miglioramento genetico del bestiame bovino attraverso l'impiego su vasta scala della fecondazione artificiale.

L'azione di risanamento degli allevamenti potrà essere decisamente incoraggiata e accelerata, attraverso iniziative perseguite a tutti i livelli, anche in vista della possibilità di pervenire alla corresponsione di un prezzo differenziato per il latte proveniente da stalle dichiarate indenni da malattie infettive.

In questo quadro verrà particolarmente incoraggiata la costituzione di stalle sociali e di centri di allevamento interaziendali.

L'obiettivo prioritario dell'azione statale sarà la riduzione dei costi di produzione. A tal fine si dovrà promuovere la progressiva semplificazione e specializzazione degli ordinamenti, operando a livello aziendale nel caso di aziende sufficientemente estese ed a livello zonale nel caso di piccole aziende.

In ogni caso, specie in ordine alla meccanizzazione delle operazioni colturali e degli impianti fissi aziendali, saranno favorite le iniziative rientranti in piani coordinati di riassetto aziendale ed interaziendale, che comportino l'adozione di razionali catene di attrezzature interdipendenti e reciprocamente dimensionate e comunque atte a realizzare la meccanizzazione integrale di interi cicli colturali e produttivi.

All'uopo saranno considerate con preferenza le iniziative volte ad adeguare le sistemazioni dei terreni e, nel caso particolare, delle aziende zootecniche di sufficienti dimensioni, quelle che prevedano razionali soluzioni basate sulla stabulazione libera, la mungitura meccanica e possibilmente anche sulla conservazione, lo scarico e la distribuzione automatizzata dei foraggi.

Le opere edilizie dovranno comunque essere ridotte al minimo, ricorrendo all'impiego di materiali poco costosi, ad elementi pre-fabbricati, ad utilizzazioni di strutture-preesistenti, secondo criteri di progettazione improntati alla massima semplicità ed alla più rigorosa economia.

Nel campo della bonifica e della irrigazione dovrà osservarsi una priorità nei riguardi delle iniziative inerenti la conservazione, il perfezionamento ed il completamento delle opere preesistenti, che dovranno essere sfruttate in tutta la loro suscettività potenziale, anche attraverso una opportuna azione di riordino delle utenze irrigue.

Per quel che riguarda le aziende frutticole, sarà svolta una opportuna azione di orientamento e di incentivazione per promuovere l'adeguamento delle specie e delle varietà coltivate alle richieste del mercato e delle forme di allevamento alle esigenze della meccanizzazione integrale delle operazioni colturali.

Iniziative di carattere collettivo saranno perseguite nel caso della coltura bieticola per arrivare a disporre le coltivazioni su vaste superfici contigue, che consentano l'impiego di macchine specializzate. Considerazioni analoghe vanno fatte anche nel caso della coltura del granoturco e di tutte le sarchiate in genere.

Particolare attenzione sarà, infine, riservata al settore della conservazione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti, nell'ambito del quale si rileva soprattutto l'esigenza di organismi ed impianti di secondo grado, specialmente nel campo lattiero-caseario. In ogni caso andranno prioritariamente potenziati gli impianti già esistenti per far loro raggiungere le dimensioni ottimali in ordine alla massima possibile riduzione delle spese generali di gestione.

Dovrà essere prevista e stimolata la fusione di impianti troppo modesti e poco economici.

Altri interventi sull'intero territorio regionale.

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli

territori, potranno essere promosse o direttamente attuate iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte, da una parte, a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, facendo leva su gruppi di produttori che dimostrino capacità di iniziativa associata e di autogoverno didattico.

Per quanto riguarda la costruzione od il riassetto di strutture aziendali specificamente rivolte a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni agricole, si terrà conto delle possibilità di un insediamento stabile in aziende suscettibili di realizzare produzioni competitive sul piano economico e di sufficiente redditività.

Inoltre, in comprensori caratterizzati da agricoltura competitiva e non interessati, d'altra parte, da programmi di industrializzazione e di urbanizzazione, potranno essere sostenute le iniziative volte al potenziamento delle infrastrutture, anche indipendentemente dai piani generali di bonifica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 8 maggio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(5085)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Modificazioni alla nomenclatura statistica delle merci della Tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Ritenuta la necessità di modificare la nomenclatura statistica di alcune voci della tariffa stessa;

Su conforme parere dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1967, il numero della statistica « 02 » relativo alla voce n. 35.02-A-II della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione è sostituito con la lettera « a » ed è inserita la seguente discriminazione statistica:

a
- ovoalbumina e lattoalbumina:
07 - - essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
10 - - altre
14 - non nominate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

(5390)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 15 maggio 1967:

Alcini Angelo, notaio residente nel comune di Amelia, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Terni;

Macrì Antonio, notaio residente nel comune di Montecastrilli, distretto notarile di Terni, è trasferito d'ufficio nel comune di Spoleto, stesso distretto;

Notaro Francesco, notaio residente nel comune di Nocera Tirinese, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Sambiese, stesso distretto.

(5449)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Pavia per la zona Ticinello

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1967, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 36, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Pavia per la zona di Ticinello.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(5271)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del provvedimento di scioglimento della Società cooperativa di consumo « Fior d'Arancio », con sede in Portici (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 maggio 1967 si annulla il precedente provvedimento disposto con decreto ministeriale 14 novembre 1966 relativo allo scioglimento della Società cooperativa di consumo « Fior d'Arancio », con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Mangieri in data 20 febbraio 1961, repertorio n. 14295.

(5273)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 marzo 1967 i poteri conferiti al dott. Mario Banchi, commissario governativo della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari), sono stati prorogati fino al 30 maggio 1967.

(5274)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

La vacanza della cattedra di « Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) », di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 19 maggio 1967, deve intendersi presso la Facoltà di lettere e filosofia e non presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova.

(5667)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1967

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1967 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 aprile 1967				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1966				9.236		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	1.803.956				
	residui	285.419				
	Totale		2.089.375			
Entrate extra-tributarie	competenza	91.774				
	residui	74.389				
	Totale		166.163			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	1.895.730			1.433.710	
	residui	359.808			201.353	
	Totale			2.255.538		1.635.063
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	6.346				
	residui	1.098				
	Totale			7.444		
Accensione di prestiti	competenza	260.762				
	residui	953				
	Totale			261.715		
Spese in conto capitale	competenza				171.681	
	residui				54.787	
	Totale					226.468
Rimborso di prestiti	competenza				756	
	residui				5.241	
	Totale					5.997
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		1.578.107			2.074.828	
Conti correnti		6.887.001			6.808.492	
Incassi da regolare		1.287.061			1.190.182	
Altre gestioni		3.561.302			3.127.638	
	Totale			13.313.471		13.201.140
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		47.467			68.273	
Pagamenti da regolare		52.913			155.951	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		419.771			614.928	
Altri crediti		5.519.433			5.966.792	
	Totale			6.039.584		6.805.944
	Totale complessivo			21.886.988		21.874.612
Fondo di cassa al 30 aprile 1967				—		12.376
	Totale a pareggio			21.886.988		21.886.988

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 aprile 1967 (milioni di lire)		
Fondo di cassa		12.376	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	23.381		
Pagamenti da regolare	255.001		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	539.420		
Altri crediti	1.737.902		
Totale crediti		2.555.704	
In complesso			2.568.080
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.399.889		
Conti correnti	1.872.318		
Incassi da regolare	180.604		
Altre gestioni	816.902		
Totale debiti			6.269.713
Situazione del Tesoro (passività)			3.701.633
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 aprile 1967	195.042		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(5749)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1967

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.511.062.602.155 —
Cassa	»	44.339.616.266 —
Portafoglio su piazze italiane	»	817.444.673.564 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	265.149.376 —
Anticipazioni	»	587.033.273.961 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	92.650.000.000 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.084.843.123.436 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	544.140.289.618 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	231.423.052.166 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	348.004.070.684 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	62.695.324.656 —
Spese	»	20.604.344.550 —
	L.	6.683.505.520.433 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	6.178.065.930.729 —
	L.	12.861.571.451.162 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.602.396.938 —
TOTALE GENERALE	L.	12.864.173.848.100 —

PASSIVO

Circolazione	L.		4.202.458.189 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		27.271.804.460 —
Depositi in conto corrente liberi	»		43.495.598.017 —
Conti correnti vincolati	»		2.008.256.292.469 —
Creditori diversi	»		368.296.814.502 —
Rendite del corrente esercizio	»		20.796.539.962 —
	L.		6.670.575.238.410 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	7.810.951.577 —	
Fondo di riserva straordinario	»	4.819.330.446 —	12.930.282.023 —
	L.		6.683.505.520.433 —
Depositanti	»		6.178.065.930.729 —
	L.		12.861.571.451.162 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.602.396.938 —
TOTALE GENERALE	L.		12.864.173.848.100 —

(5710)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Brescia.

Nel Bollettino ufficiale - Parte II - n. 17 del 27 aprile 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 gennaio 1967 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Brescia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(5544)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vercelli.

Nel Bollettino ufficiale - Parte II - n. 17 del 27 aprile 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 gennaio 1967 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vercelli, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(5545)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli ad otto posti di ingegnere di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo tecnico), indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, ad otto posti di ingegnere di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo tecnico), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 3 novembre 1966, avranno luogo in Roma, nei locali dell'Istituto tecnico «Galileo Galilei», via Conte Verde n. 51, nei giorni 14, 15 e 16 giugno 1967, con inizio alle ore 8.

(5649)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ingegnere di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo tecnico), indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ingegnere di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo tecnico), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 5 novembre 1966, avranno luogo in Roma, nei locali dell'Istituto tecnico «Galileo Galilei», via Conte Verde n. 51, nei giorni 17, 18 e 19 giugno 1967, con inizio alle ore 8.

(5650)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ottantadue posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro.

Le prove scritte del concorso per esami a ottantadue posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1966, avranno luogo nei giorni 19 e 20 giugno 1967, con inizio alle ore 7,30, nei locali del Palazzo dello Sport in Roma - Eur, via dell'Umanesimo.

(5542)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Direzioni provinciali del tesoro.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1966, avrà luogo il giorno 21 giugno 1967, con inizio alle ore otto, nei locali del Palazzo dello Sport in Roma - Eur, via dell'Umanesimo.

(5543)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a settanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Nel 2° supplemento straordinario del Bollettino ufficiale n. 5, del 19 maggio 1967, del Ministero del tesoro, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a settanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1965.

(5651)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.